

COMMISSIONE XI

LAVORO - EMIGRAZIONE - COOPERAZIONE - PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSISTENZA POST-BELLICA - IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

XCVIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 20 FEBBRAIO 1957

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE STORCHI

INDICE		PAG.
	PAG.	
Congedo:		
PRESIDENTE	1043	
Comunicazione del Presidente:		
PRESIDENTE	1043	
Proposte di legge (Seguito della discussione):		
BONOMI ed altri: Estensione della pensione di invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti (252);		
DI VITTORIO ed altri: Estensione ai mezzadri, coloni parziari e compartecipanti familiari, dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (604);		
LONGO ed altri: Sull'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti e tubercolosi, in favore dei coltivatori diretti (801);		
GUI e ZACCAGNINI: Estensione dell'assicurazione invalidità vecchiaia e superstiti ai mezzadri e coloni parziari e disciplina della rivalsa per i contributi agricoli unificati nella mezzadria e colonia parziaria (1163);		
PASTORE ed altri: Estensione dell'assicurazione di invalidità, vecchiaia e superstiti ai mezzadri e coloni parziari (1854)	1044	
PRESIDENTE	1044, 1053	
		PAG.
CREMASCHI		1044, 1046
ZACCAGNINI, <i>Relatore</i>	106, 1049, 1050,	1051, 1052
REPOSSI		1046
ZANIBELLI		1046, 1049
DI VITTORIO	1049, 1050, 1051	1052
TOGNONI		1050, 1051
PENAZZATO.		1051

La seduta comincia alle 9,15.

GITTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Scalia Vito.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Delli Castelli Filomena e Mastino del Rio sono sostituiti, per la discussione delle proposte di legge relative alla estensione dell'assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, rispettivamente dai deputati Bonomi e Zanibelli.

Seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Bonomi ed altri: Estensione della pensione di invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti. (252); dei deputati Di Vittorio ed altri: Estensione ai mezzadri, coloni parziari e compartecipanti familiari, dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. (604); dei deputati Longo ed altri: Sull'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti e tubercolosi, in favore dei coltivatori diretti. (801); dei deputati Gui e Zaccagnini: Estensione dell'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti ai mezzadri e coloni parziari e disciplina della rivalsa per i contributi agricoli unificati nella mezzadria e colonia parziaria. (1163); dei deputati Pastore ed altri: Estensione dell'assicurazione di invalidità, vecchiaia e superstiti ai mezzadri e coloni parziari. (1854).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati: Bonomi ed altri: « Estensione della pensione di invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti »; Di Vittorio ed altri: « Estensione ai mezzadri, coloni parziari e compartecipanti familiari, dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti »; Longo ed altri: « Sull'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti e tubercolosi, in favore dei coltivatori diretti »; Gui e Zaccagnini: « Estensione dell'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti ai mezzadri e coloni parziari e disciplina della rivalsa per i contributi agricoli unificati nella mezzadria e colonia parziaria »; Pastore ed altri: « Estensione della assicurazione di invalidità, vecchiaia e superstiti ai mezzadri e coloni parziari ».

Come gli onorevoli colleghi ricordano, in una precedente seduta, l'onorevole Zaccagnini, relatore delle proposte di legge nn. 252, 604, 801, 1163, 1854, ha illustrato ampiamente il testo coordinato predisposto dal Comitato ristretto. Dichiaro, pertanto, aperta la discussione generale.

CREMASCHI. Il nostro atteggiamento in seno al Comitato ristretto è stato improntato a spirito di sincera collaborazione, nell'intento di arrivare ad un testo il più possibile favorevole, in materia di assicurazione invalidità e vecchiaia, alla vasta categoria di lavoratori di cui ci stiamo occupando: quella dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni. Mentre su alcuni punti noi abbiamo ritenuto opportuno

concordare pienamente con quanto veniva proposto dagli altri componenti il Comitato, su altri, da noi ritenuti di fondo, abbiamo dovuto viceversa, formulare alcune riserve. Noi ci troviamo di fronte alla necessità di ovviare alla incresciosa e veramente difficile situazione in cui si vengono a trovare i coltivatori diretti, i mezzadri ed i coloni in vecchiaia ed in caso di invalidità e, pertanto, abbiamo tutti unanimemente riconosciuto l'importanza e l'urgenza di varare un provvedimento adeguato, che dia a detti lavoratori una certa tranquillità e garanzia.

I coltivatori diretti, i mezzadri ed i coloni debbono vivere, infatti, con dei guadagni modestissimi, per cui è assolutamente impensabile che essi possano, con risparmi od altro, provvedere a garantire da se stessi la loro vecchiaia. Giusta, quindi, e di notevole portata sociale la legge che intendiamo varare. Non troviamo giusta, invece, l'esclusione dal beneficio della medesima di alcune categorie di lavoratori strettamente connesse, in un certo senso, con quella dei coltivatori, vale a dire: i pastori e gli assegnatari. Noi vorremmo, pertanto, che l'articolo 1 del testo predisposto dal Comitato ristretto fosse ampliato nella definizione con l'aggiunta degli assegnatari e dei pastori, così come era previsto dal nostro progetto originario. Questo per quanto riguarda i soggetti da sottoporre all'assicurazione. Per quanto concerne, poi, la maniera di accreditare le giornate agli effetti dei contributi, sulla base dell'ettaro-coltura, riteniamo noi pure che questa sia la formula migliore, o per lo meno la più adatta a stabilire le giornate da assegnarsi ad ogni singolo lavoratore.

Ciò valga, in linea generale, anche per la suddivisione delle giornate in base alla composizione della famiglia ed in rapporto all'estensione del podere. Il punto su cui, invece, non abbiamo potuto convenire è quello riguardante il sistema dei contributi e la maniera con la quale i contributi stessi debbono essere ripartiti tra gli assicurati e lo Stato. D'altra parte, noi non dobbiamo dimenticare che abbiamo deciso di inserire l'attuale provvedimento nel sistema previsto dalla legge 4 aprile 1952, n. 218, per cui è pacifico che le norme generali in essa contenute debbano aver valore anche per le categorie di lavoratori cui la presente proposta di legge si riferisce. Pertanto, punti fondamentali per la discussione sono: il problema dell'età, quello dei contributi e quello delle norme transitorie.

Circa l'età limite per il diritto alla pensione, ritengo che vada bene la norma vale-

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 1957

vole per le altre categorie di lavoratori: 55 anni per le donne, 60 anni per gli uomini. Non possiamo, pertanto, essere d'accordo con la maggioranza del Comitato ristretto che ha ritenuto opportuno elevare di cinque anni il limite di età per il diritto alla pensione. Tale differenziazione, a discapito della categoria di lavoratori della quale ci stiamo occupando, non mi sembra logica, nè giusta, anche dal punto di vista giuridico.

Per quanto riguarda il problema dei contributi, dobbiamo dire che non ravvisiamo, nel testo predisposto dal Comitato ristretto, elementi chiari che definiscano bene come si intendano applicare le norme relative ai contributi unificati, sia per i mezzadri che per i coltivatori diretti. Il predetto testo dice semplicemente che si provvederà alla assicurazione obbligatoria anche mediante il concorso dello Stato di cui all'articolo 16 della legge 4 aprile 1952, e parla di decurtazioni a seconda della misura del contributo che lo Stato potrà dare. Come si vede, enunciazione quanto mai generica. La nostra proposta invece era precisa: due terzi a carico dello Stato, un terzo a carico del coltivatore diretto. Ad ogni modo, noi avevamo chiesto di conoscere in quale misura lo Stato intendeva intervenire, onde poter trovare una soluzione di comune accordo, ma non è stato possibile concludere qualcosa perché mancava qualsiasi dato in proposito. La formulazione data all'articolo 6 non consente davvero di stabilire se il concorso dello Stato corrisponderà, in certo qual modo, alle nostre aspettative. Noi pertanto chiediamo, in materia di contributi, anche in relazione alle norme contenute nell'articolo 16 della legge 4 aprile 1952, n. 218, che per quanto concerne il contributo dello Stato, quello del datore di lavoro e quello dell'interessato, venga mantenuta la ripartizione enunciata nella proposta di legge n. 604 e in quella n. 801 d'iniziativa, rispettivamente, degli onorevoli Di Vittorio e Longo.

Altra lacuna che, a nostro avviso, il testo predisposto dal Comitato ristretto presenta è quella concernente la reversibilità della pensione. Mancano, infatti, elementi chiari e precisi che definiscano come si debbano applicare, nella legge che intendiamo varare, le norme contenute nella già citata legge n. 218. E nemmeno per il problema della rivalsa è stata stabilita l'esatta misura. E tutti sanno, in proposito, che, proprio perché la legge del 1946 non è risultata, nella pratica, sufficientemente chiara, da anni nelle nostre campagne esistono vertenze che non trovano possibilità di soluzione. Noi vogliamo fare oggi una legge

atta a dare ai contadini una conveniente forma di assicurazione, tenendo conto soprattutto delle loro disagiatissime condizioni economiche; una legge che rechi veramente sollievo e speranza a tanta povera gente e che non si trasformi in pratica in un altro gravoso onere per essa. Lo Stato ha il dovere di concorrere, perciò, in misura adeguata, se non vuole deludere le aspettative dei lavoratori dei campi.

Per quanto concerne le norme transitorie, debbo dire che noi non siamo per niente d'accordo con il testo formulato dalla maggioranza del Comitato ristretto. È inspiegabile come si possa proporre di dare la pensione un anno dopo l'entrata in vigore della legge, a quei vecchi che hanno già superato il 70° anno di età e che abbiano pagato 104 contributi assicurativi. Questo, significa in parole povere corrispondere la pensione a 72 anni, perché è pacifico che prima che gli interessati vengano iscritti nei ruoli e che l'I.N.P.S. proceda al pagamento, dovranno trascorrere per lo meno due anni. Una deliberazione del genere non può rappresentare assolutamente un beneficio per i vecchi lavoratori fino ad oggi dimenticati; se vogliamo agganciarci alle norme di cui alla legge n. 218, è evidente che dobbiamo farlo anche per quanto riguarda le norme transitorie.

Altra cosa che noi non possiamo accogliere è l'esclusione dal provvedimento dei contadini inabili al lavoro. Noi non possiamo dimenticarli, da un punto di vista sociale e umano, perché essi con la loro inabilità al lavoro rimangono a carico della famiglia contadina per tutta la loro vita. Una legge intesa a garantire un minimo di pensione ad una categoria di diseredati, quale quella dei contadini, non può assolutamente trascurare coloro fra di essi che, oltre tutto, sono inabili al lavoro.

Questi sono i rilievi da parte nostra. E concludo affermando che noi ci riserviamo di proporre una serie di emendamenti al testo che il Comitato ristretto ha sottoposto all'esame della Commissione, perché, ripeto, non possiamo accettare delle proposte che sono in contrasto con la legge n. 218 e che infrangono addirittura dei principi già sanciti nel nostro paese nei confronti di altre categorie di lavoratori. I contadini debbono godere, per la pensione, dello stesso trattamento goduto dagli altri lavoratori, a partire dal limite di età che deve essere fissato nella misura di anni valevole per gli altri. Noi, inoltre, chiediamo al Governo di fare uno sforzo e di trovare il modo di concorrere in misura tale da consentire delle modifiche al prospetto inse-

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 1957

rito nelle norme transitorie previste dal testo proposto dal Comitato ristretto. Teniamo presente che i contadini aspettano con impazienza un provvedimento che risulti loro favorevole. Noi siamo stati pronti e lo siamo tuttora a dare in pieno il nostro contributo, affinché la nuova legge risulti idonea ed efficace il più possibile. Dobbiamo, però, rammaricarci che alcune nostre controproposte, fatte in sede di lavoro del Comitato ristretto, non siano state tenute in considerazione.

ZACCAGNINI, *Relatore*. Tutte le proposte sono state tenute nella debita considerazione, anche se non sempre sono state condivise dagli altri membri del Comitato ristretto.

CREMASCHI. Accetto l'osservazione. Noi, oggi, con lo stesso spirito siamo pronti ad affrontare il problema ed a collaborare alla sua soluzione, soluzione che ci auguriamo sia sollecita perché i contadini la aspettano da tanto tempo.

REPOSSI. Ho l'impressione che il testo predisposto dal Comitato ristretto non sia stato letto attentamente. Balza evidente, mi sembra, come coloro che lo hanno compilato, siano stati animati dalla volontà di fare qualche cosa di veramente notevole a favore dei contadini, siano essi coltivatori diretti o, in modo particolare, mezzadri e coloni. L'onorevole Cremaschi ha sostenuto la necessità che la nuova legge rechi veramente sollievo alle categorie interessate. Ebbene, a me pare che il testo elaborato dal Comitato ristretto raggiunga veramente tale scopo, anzi, c'è addirittura da stupirsi che si sia arrivati a tanto.

Basta, infatti, fare un esame comparativo fra le varie forme assicurative per la pensione, garantite a tutti gli altri lavoratori, e la forma proposta a favore dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri per rilevare la portata notevole del progetto di legge in favore di questa categoria tanto diseredata. L'onorevole Cremaschi ha insistito sulla opportunità di inserire nella nuova legge le norme contenute in quella n. 218. Facciamolo pure, però rimanga bene stabilito che la responsabilità delle condizioni di minor favore, contemplate dalle norme di cui alla legge n. 218, ricadranno sui sostenitori delle medesime. Perché, se si vuole applicare il sistema rigido stabilito dalla legge n. 218, non si può pretendere di farlo con delle eccezioni. Il testo proposto dal Comitato ristretto contiene a mio parere delle vere innovazioni rispetto alla legge n. 218, anche per quanto riguarda i versamenti contributivi. Esso prevede, addirittura, una validità retroattiva agli effetti della concessione della pensione di vecchiaia per coloro che abbiano fatto

parte come unità attive dei nuclei familiari diretto-coltivatori o colonici. Vorrei, perciò, che l'onorevole Cremaschi non si ostinasse a richiamarsi alla legge n. 218 perché, così facendo, invece di svolgere una azione in favore delle categorie interessate, come egli crede, ne svolge una piuttosto sfavorevole. Il testo proposto dal Comitato ristretto si richiama sì alla legge n. 218, ma solo per alcuni aspetti del problema, mentre per gli altri tende a creare tutto un sistema nuovo, di gran lunga migliore.

ZANIBELLI. Prima di entrare nel merito di alcune considerazioni di carattere generale, che possono essere fatte sul testo predisposto dal Comitato ristretto, vorrei rivolgere, personalmente, all'onorevole Zaccagnini un elogio per il notevole apporto della sua competenza dato alla formulazione del testo stesso. Restano tuttavia valide le nostre riserve per quei punti del progetto che, a nostro avviso, non sono stati sufficientemente approfonditi dal Comitato.

Noi riconosciamo che nel testo sottoposto al nostro esame vi sono delle autentiche innovazioni rispetto a quanto avevamo discusso in seno al Comitato ristretto, ed il merito di queste innovazioni va particolarmente all'onorevole Zaccagnini. Noi siamo anche disposti a dividerle, ma per alcuni punti dobbiamo esprimere le nostre riserve.

Ciò premesso, vorrei pregare l'onorevole Zaccagnini di precisarci quali elementi base siano stati presi per i calcoli effettuati. Noi non possediamo infatti dati assoluti e certi, nemmeno per stabilire il numero di coloro che dovranno essere assoggettati all'assicurazione per la pensione. Alcuni dati possono essere ricavati per deduzione: ad esempio, quelli dei coltivatori diretti, perché ci si può riferire all'attuale gestione delle Casse mutue; ma per la determinazione del numero esatto di coloro che avranno il diritto alla pensione, all'una o all'altra età, occorre comunque fare una comparazione a carattere generale relativa al censimento. Ripeto: per la elaborazione più dettagliata del provvedimento, occorrono dati precisi. In linea di massima noi, oggi, possiamo soltanto dire che, con il provvedimento in esame, vengono inseriti nel meccanismo generale dell'assicurazione invalidità e vecchiaia 4.164.000 coltivatori diretti. Questa cifra, però, se si tiene conto di quelle aziende che hanno un fabbisogno minimo annuo di 30 giornate-uomo (di quelle aziende, le cui dimensioni sono talmente piccole, per cui volerle gravare di un nuovo contributo significherebbe applicare una im-

posta onerosa senza che i titolari di esse riescano mai a maturare un effettivo diritto alla pensione), scenderebbe a 3.421.000 unità.

Con ciò io non voglio, almeno per il momento, andare ad analizzare quali e quanti siano i pensionabili negli anni futuri, perché, in materia, oltre tutto, è ancora aperta la questione dell'età limite. Per quanto riguarda i mezzadri, sempre tenendo presente che questo sistema di assicurazione esclude aziende al disotto di un fabbisogno annuo complessivo di 30 giornate-uomo, noi possiamo dire che essi verranno iscritti alla Cassa per le pensioni nella loro totalità. Vale a dire: il 100 per cento dei mezzadri capifamiglia e il 78 per cento dei loro familiari, il che significa, all'incirca 1.328.000 individui su 1.610.000, cifra equivalente all'82 per cento circa del totale.

Come si vede, noi siamo di fronte ad un provvedimento importante, che, se compiutamente elaborato, farà onore a questo Parlamento.

Il provvedimento pertanto deve essere, a mio parere, esaminato sotto un aspetto fondamentale, non dimenticando che la sua impostazione generale si basa in effetti sull'inserimento di questa vasta categoria di lavoratori nella gestione del Fondo per l'adeguamento delle pensioni di cui alla legge 4 aprile 1952, n. 218.

Ora è fuori di dubbio che questa risoluzione presenta una serie di aspetti positivi e cioè: creazione di un regime generale unico; non differenziazione nella posizione assicurativa degli appartenenti alle varie categorie; beneficio connesso ad una gestione che ha già un suo andamento ed un numero notevole di assicurati per i quali è certa la possibilità di un loro versamento di contributi.

Essa presenta, direi anche, sotto il profilo generale, l'aspetto positivo di una associazione generale nel comune interesse, associazione ristretta alla previdenza ed al regime assicurativo, tanto di lavoratori autonomi come di lavoratori strettamente dipendenti.

L'onorevole Relatore sa come io propendessi e propenda tuttora per la creazione di una gestione autonoma, nell'ambito della stessa gestione della Previdenza Sociale, per il lavoro autonomo, mettendo cioè tutti i lavoratori dipendenti o aventi fisionomia più vicina a quella dei lavoratori dipendenti, come il mezzadro, nella gestione della legge n. 218 e creando una gestione per il lavoro autonomo, gestione che avrebbe consentito, domani, una dilatazione ove fosse stato possibile assumere anche qualche provvedimento

simile per altre categorie di lavoratori pure autonomi.

Ad ogni buon conto è stata scelta la soluzione di associare tutto nella legge n. 218, ma qualora domani volessimo rivedere meglio la situazione e ritornare sulla scelta per ora non fatta, questo provvedimento, nelle sue linee generali, mi pare consenta anche la creazione di una gestione autonoma.

Ci troviamo, dunque, di fronte ad un provvedimento che di per sé stesso si regge con una certa sicurezza ma nel quale non sono ancora risolti alcuni quesiti fondamentali in ordine al modo ed alla misura dell'intervento dello Stato. E non è poco...

Senza entrare nel merito di tutti i singoli punti, ritengo di dover sottolineare alcuni aspetti che potranno richiamare domani l'attenzione della Commissione.

È giusto il fatto che si siano escluse le aziende il cui imponibile in giornate dovrebbe essere inferiore alle 30 giornate uomo, poiché in tal caso ci troviamo dinanzi ad una figura di coltivatore diretto che sicuramente trae da altre fonti, e quindi ha già una sua posizione assicurativa, la possibilità di vita. Si potrà stabilire, se mai, il principio che, ove il coltivatore diretto con meno di 30 giornate di lavoro, avesse un'altra assicurazione, anche queste 20 o 25 giornate possano essere conteggiate; eviteremmo, così, una dispersione ed arriveremmo ad accumulare dei contributi. Potremmo, quindi, arrivare ad un miglioramento ulteriore di questa norma, pur accettandone il principio.

Un secondo punto che, a mio avviso ci pone dinanzi a qualche preoccupazione è quello relativo alle norme contenute nell'articolo 2, cioè la valutazione della forza familiare complessiva. Mentre si era sempre parlato del riconoscimento della famiglia di coltivatori diretti quando essa avesse coperto il 50 per cento della mano d'opera occorrente, il progetto parla di un terzo. Non possiamo dimenticare alcune circostanze che verrebbero a determinarsi specie se teniamo conto che nella attribuzione teorica delle giornate lavorative ad ogni singolo componente della famiglia non ci atteniamo a quanto previsto con il criterio generale della legge settembre 1947, al criterio della scala percentuale nella valutazione del lavoro familiare e cioè di quello delle donne e dei ragazzi.

Ho fatto, al riguardo una ipotesi che voglio sottoporre anche alla attenzione degli onorevoli colleghi, il caso, cioè, di una famiglia di coltivatori diretti composta di pa-

dre, madre, due figli e genitore (non credo sia un caso eccezionale ma che, anzi, resti abbastanza nella normalità). Dando 280 giornate per unità familiare, avremmo una disponibilità di 1400 giornate. Se per ottenere il riconoscimento di coltivatore diretto è sufficiente un terzo di mano d'opera familiare, questo nucleo potrebbe essere considerato di coltivatori diretti pur essendo su un fondo di 5200 giornate il che significa su di una azienda di circa 61 ettari. Ora, in alcune zone, un ettaro dà una produzione piuttosto limitata ma in altre, 61 ettari danno un reddito ragguardevole.

È fuor di dubbio che nessuno di noi, che viviamo la vita sindacale, è contrario ad estendere sempre più il regime assicurativo ma è anche fuori dubbio che, ove andassimo a creare un simile assicurato, ci si dovrebbe domandare come non sia stata data la pensione a ben diverse categorie che ancora non l'hanno, come le mondariso che fanno 40-45 giornate di lavoro e di ben duro lavoro all'anno.

Evidentemente, è cosa che va considerata con una certa attenzione.

Sarà, poi, necessaria qualche maggiore cautela anche per quanto si riferisce all'articolo 3 e cioè alla dichiarazione relativa ai componenti la famiglia abitualmente addetti alla coltivazione. Sarà necessario, cioè, qualche perfezionamento della dizione, specificando che sia considerato lavoratore assicurabile quello che svolge il suo lavoro manuale nella azienda e ciò perché non si possa arrivare a considerare assicurabile anche chi è, ad esempio, dedito nello studio per tutta la annata, e che ha tutta un'altra prospettiva per la sua vita.

In ordine, poi, all'articolo 4, desidero dichiarare che veramente la norma introdotta merita il nostro consenso. La unificazione delle tabelle del contributo, la creazione di un contributo unico per gli uomini e per le donne eccetera, è sicuramente un aspetto tecnicamente positivo e crea una semplificazione nei servizi. Ma comporta riflessi di altra natura che sarà bene valutare. È però nei miei voti che si adotti anche per i mezzadri, la tabella dei salariati poiché questa consente un prevedibile trattamento di pensione più elevato. Quando valuteremo nel complesso la situazione potremo meglio approfondire anche questo argomento.

L'altro punto che ha accolto in larga parte le indicazioni che per conto della Confederazione cui appartengo ho presentato in sede di Comitato ristretto, è l'articolo 5 che merita

qualche considerazione particolare, considerazione riferita, però, più alla formulazione che alla sostanza. La prima parte, infatti, presa nella sua interpretazione generale, potrebbe portarci a questo risultato: che per una azienda di 312 giornate (dandone 104 al capofamiglia e 54 ai non capofamiglia), avremmo assicurate esattamente 5 persone; nel caso di una azienda con 320 giornate di lavoro potremmo — nel caso non si arrivasse ad una dizione più esatta — assicurare una unità a 156 giornate, una a 104, una a 52 con un residuo di 8 giornate; una azienda più piccola, quindi, assicurerebbe un numero maggiore di unità. È questa una imperfezione che non era certo nelle nostre intenzioni e quindi si deve pensare a una dizione più perfetta.

Ad ogni buon conto il principio generale ispiratore del provvedimento, merita approvazione perché viene a accogliere sostanzialmente una delle nostre fondamentali richieste e cioè che si arrivi alla estensione più larga possibile del regime assicurativo.

Riterrei, inoltre, che nello stesso articolo debba essere oggetto di revisione il criterio di graduatoria nelle precedenzae.

Si sceglie il criterio dei coniugi, discendenti e poi ascendenti, nel campo mezzadrile dove di frequente il capo famiglia non è il più anziano, sembrerebbe si desse la precedenza all'anziano anziché al giovane e questo perché il giovane ha sempre molti anni dinanzi a sé per arrivare alla pensione mentre la esclusione dell'anziano escluderebbe questo da un beneficio immediato. È questione che dovremo approfondire in base a dati pratici, evitando di allargare troppo il diritto all'amicizia così da non includere pure, perché lontano parente di un coltivatore, il barbiere del paese.

È stato poi introdotto dal Relatore, ed è un punto che merita consenso, la possibilità di assicurare un minimo di giornate anche a coloro che ne avrebbero meno. Nel caso di coloro che sarebbero tra le 30 e la 104 si dice: portiamole alle 104. È un beneficio che non può, ritengo, che incontrare consenso.

Non entro, di proposito, nel merito dell'articolo 6, che è la famosa chiave del tesoro. Siamo davanti alla valutazione dell'apporto che darà lo Stato rispetto ai contributi che verseranno le singole parti. Mi rifaccio alla proposta iniziale Pastore, mia ed altri. Secondo la stessa, i mezzadri che hanno delle mezzadrie complessivamente a reddito basso, (vedi articolo 2 della proposta n. 1854) il contributo doveva essere per metà a carico del concedente e per metà a carico dello Stato.

Per gli altri casi, si era detto 25 per cento a carico del mezzadro, 50 per cento a carico del concedente, 25 per cento a carico dello Stato.

Questa proposta non è stata integralmente accolta, ma è accolto il principio dell'intervento dello Stato percentualmente sull'onere della intera gestione. Possiamo dire ai mezzadri che si è confermato anche per loro il principio adottato dalla nostra legislazione e che mi auguro trovi sempre più larga estensione, che tutto non deve gravare sulla produzione e che lo Stato interviene con una sua parte.

Non possiamo dire che in questo modo, abbiamo calpestatato le promesse iniziali, non è cosa esalta, poiché se è vero che la cartella dei contributi porta l'imposizione di metà del tributo al concedente e di metà al mezzadro, è anche vero che quel contributo è conteggiato su una base che tiene conto di quanto lo Stato ha già immesso nella gestione ed il contributo è quindi minore di quello che teoricamente dovrebbe essere pagato dalle parti.

Una riserva viene sollevata da parte nostra per una questione di principio. Non è risolto il problema dei contributi secondo quella famosa legge del 1946 la cui interpretazione è ancora controversa. Sono pendenti una infinità di cause presso i Tribunali ed anche in più alta giurisdizione e non si sono fatti i saldi sui libretti colonici. Noi risolviamo il principio per quanto si riferisce a questa forma di contributo, ma non dovremmo pregiudicare l'interpretazione della legge dell'aprile 1946.

È per rafforzare, in senso favorevole ai mezzadri, quella interpretazione, che noi vorremmo si arrivasse almeno al principio che in ordine al contributo base o anche a quello di adeguamento, rimanga chiaro che il contributo è a carico del concedente.

DI VITTORIO. Secondo la proposta di legge Gui, la questione dovrebbe essere risolta in questa sede.

ZACCAGNINI, *Relatore*. Vi fu un inizio di discussione generale prima di passare al Comitato ristretto ed in essa venne acquisito il punto che il problema sarebbe lasciato impregiudicato.

DI VITTORIO. È stato assodato questo punto? Io lo rimetterei in discussione.

ZANIBELLI. Stando alle proposte avanzate da tutte le parti ed alle istanze di tutte le organizzazioni mezzadrili per il ripristino di questo diritto alla pensione, i mezzadri si erano sempre espressi nel senso di voler contribuire con un proprio contributo. A me sembra quindi che, qualora accettassimo questa ragionata offerta dei mezzadri, non dovremmo pregiudicare a loro danno una istanza

che è ancora aperta e che lascia tanti conti colonici in sospeso.

Ecco perché tanto l'articolo 6 che l'articolo 7 raccolgono qualche nostra riserva che potrà portarci alla indicazione di qualche emendamento tendente a confermare i principi già affermati. È però già buona cosa che nella sua economia generale, il presente provvedimento tenga conto di un contributo dello Stato. È questo un elemento innegabilmente positivo, attorno al quale andiamo a costruire gli altri apporti.

Se fosse possibile riterremmo si dovrebbe tener presente la possibilità di imporre contributi minori alle aziende che hanno una piccola superficie.

Trascuro gli altri articoli che si riferiscono a questioni di dettaglio e che vanno dall'8 al 12. Vorrei far rilevare che noi non abbiamo mai parlato della reversibilità e non vorrei sorgessero in materia, allarmi infondati, poiché in questo caso, con il criterio di assicurazione previsto, andiamo sicuramente a estendere il diritto alla pensione a tutte le unità famigliari; il problema della reversibilità, quindi, ha una importanza molto diversa da quella che può avere, invece, lo stesso problema nel caso dei lavoratori dipendenti. Siamo cioè nella certezza che il 100 per cento delle donne dei coltivatori diretti e dei mezzadri hanno un regime assicurativo pieno. Questo problema, in ogni caso, non è stato sollevato da alcuna parte.

Altra considerazione che va a nostro merito: la introduzione del principio del pensionamento immediato. Qui, per la verità, debbo compiacermi per il fatto che lo stesso onorevole Bonomi abbia accolto il nostro punto di vista espresso nella proposta presentata dall'onorevole Pastore, da me e da altri, in cui facevamo valere il diritto alla estensione, dopo un anno di assicurazione, della pensione per i mezzadri. Ciò è proposto anche per i coltivatori. Per i mezzadri, si trattava del ripristino di un diritto e non tanto della creazione di un nuovo diritto ma se, attraverso una norma transitoria, siamo giunti a prevedere l'estensione della pensione dopo un anno di assicurazione anche ai coltivatori, è fuori di dubbio che non possiamo che compiacerci di questo risultato, auspicando che il contributo messo a disposizione dal tesoro consenta questa realizzazione.

È una innovazione radicale della quale dobbiamo dare atto, anche se può presentare qualche manchevolezza, che può lasciare insoddisfatti, non essendo il principio della età completamente accolto come noi volevamo.

A proposito di questo problema della età è opportuno che io faccia qualche riserva anche a nome della Confederazione cui appartengo. Come età minima pensionabile è stato fissato il 65° anno e non esiste il diritto di rivalsa di un quarto della pensione ove il pensionato continui nella sua prestazione.

Nella legge 218 ciò esiste.

Di fronte alla difficoltà dell'accertamento della prestazione o meno di lavoro del familiare, abbiamo escluso il diritto alla pensione al 60° anno di età fissandolo al 65°, ma abbiamo anche escluso l'obbligo di ritorno di un quarto della pensione riscossa ove il pensionato presti la sua attività.

Questa considerazione ci può fare dichiarare d'accordo sulle conclusioni in ordine alla età di pensionamento fissata al 65° anno e noi auspichiamo — ma è un problema di spesa — che sia possibile introdurre immediatamente il beneficio della pensione, anche in norma transitoria, con decorrenza dal 65° e non dal 70° anno di età. Potremmo così dire che le nostre richieste trovano pieno accoglimento.

Concludendo, con le riserve sollevate, non possiamo che compiacerci dei risultati cui è giunto il nostro Comitato ristretto, ed auspicare che veramente si possa, con la buona volontà da parte di tutti, arrivare sollecitamente alla approvazione di questa legge che istituisce un regime assicurativo che può dare sicurezza e tranquillità ad una larga parte di famiglie contadine.

DI VITTORIO. Rivolgo una domanda all'onorevole Relatore. Questo documento, che è stato definito uno schema, è già la proposta di legge articolata? Eventuali emendamenti dovrebbero essere presentati su questo testo?

ZACCAGNINI, *Relatore*. Sì.

DI VITTORIO. L'onorevole Zanibelli ha fatto allusione al problema posto dall'articolo 6 per quanto riguarda i contributi aziendali. Come deve essere interpretato il secondo comma? Che l'altra metà del contributo è a carico del mezzadro? Oppure, si attende di conoscere il contributo dello Stato per stabilire quale deve essere la parte di contributo del mezzadro e quale quella dello Stato?

ZACCAGNINI, *Relatore*. Si prende il contributo quale risulta dalla tabella B: su questo contributo si opera una decurtazione riferita all'intervento dello Stato e poi il contributo così ridotto, viene pagato metà dal concedente e metà dal mezzadro. Questo è il meccanismo dell'articolo, salvo poi il diritto di rivalsa.

DI VITTORIO. Il contributo dello Stato riduce il contributo del lavoratore e quello del datore di lavoro?

ZACCAGNINI, *Relatore*. Riduce il contributo totale.

TOGNONI. Desidero intervenire su una questione particolare, in quanto sui criteri generali che hanno guidato il Comitato ristretto hanno già parlato sia il relatore sia i vari colleghi intervenuti nella discussione. Per quanto riguarda la questione di merito si è avuto l'intervento di carattere generale dell'onorevole Cremaschi, al quale mi associo completamente ed al quale mi sono sempre associato nella discussione in Comitato ristretto. Vorrei brevemente affrontare una questione che riguarda l'età alla quale si dovrebbe corrispondere la pensione.

Osservando la proposta per la formulazione delle legge, ci si rende conto che ci si sforza di ancorarsi alla legge 218, alla quale vengono apportate alcune deroghe in favore degli assicurati, ma una, di grande rilievo, a loro sfavore; laddove si fissa uno dei punti fondamentali della assicurazione per la vecchiaia, stabilendo l'età che dà diritto alla pensione. Mentre, infatti, tutte le altre categorie lavoratrici vanno in pensione a 60 anni di età gli uomini e 55 anni le donne, per i coltivatori diretti e i mezzadri si stabiliscono i limiti di 65 e 60 anni.

È un punto che deve essere discusso a fondo, in quanto si stabilisce una deroga a uno dei principi fondamentali della assicurazione della vecchiaia. Ritengo, quindi, che su un tale punto, difficilmente potrà essere trovato un accordo se non riusciamo ad abbandonare le posizioni espresse nel testo predisposto dal relatore, che crea una condizione di disparità a carattere permanente.

È vero che vi è una deroga per i minimi di pensione e che vi è una norma transitoria a favore di queste categorie, ma con l'elevazione del limite di età mettiamo queste categorie in una condizione di inferiorità permanente rispetto alle altre.

Altra questione riguarda le norme transitorie.

Si concede la pensione minima a 70 anni con una anzianità di un anno di contributi. A me pare si debba fare uno sforzo ulteriore, perché è chiaro che in questo modo mettiamo pochissimi coltivatori diretti e mezzadri in condizione di godere subito un beneficio da questa legge; se potessimo estendere il numero di coloro che possono usufruire di questo diritto, accoglieremmo una delle rivendicazioni fondamentali poste dai lavoratori.

Quando si ebbe notizia di questi provvedimenti, vi fu tra i coltivatori diretti e i mezzadri un senso di sollievo perché proprio

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 1957

quei vecchi lavoratori si aspettavano che immediatamente, alla entrata in vigore della legge, avrebbero avuto quelle poche migliaia di lire.

Ritengo che dovremmo far sì, con questa legge, che si aprisse un varco alla approvazione di una altra proposta di legge presentata da lungo tempo dall'onorevole Di Vittorio, tendente a dare un assegno mensile di 3 mila lire, se non erro, a tutti i vecchi lavoratori che, o perché i padroni non hanno pagato i contributi o per una qualsiasi altra ragione, non hanno conseguito la pensione.

Noi tutti sappiamo in quali condizioni si trovino migliaia e migliaia di lavoratori, che non hanno alcun diritto alla assistenza o a pensione.

Altra questione sulla quale desidero soffermarmi è quella dei contributi. Debbo dire all'onorevole Zaccagnini che la stessa domanda formulata dall'onorevole Di Vittorio la ebbi a formulare io nella ultima riunione del Comitato ristretto e la risposta è stata: 50 per cento al concedente e 50 per cento al mezzadro, tanto è vero che feci rilevare come egli avesse compiuto un passo indietro in quanto nella sua proposta si diceva che nella quota del mezzadro era compreso il contributo dello Stato.

Come possiamo noi stabilire che il contributo dello Stato deve andare sia a beneficio del mezzadro, sia a beneficio del concedente?

ZACCAGNINI, *Relatore*. Non si può parlare di benefici in favore del concedente, perché la pensione viene corrisposta al mezzadro.

TOGNONI. È veramente, questo, un punto sul quale occorre riflettere e discutere.

DI VITTORIO. Desidero attirare l'attenzione dei colleghi solamente su due punti che mi sembrano essenziali. Mi riservo di intervenire successivamente sugli altri punti.

I due punti in questione sono: contributo, per quanto riguarda i mezzadri e i coltivatori diretti e limite di età per usufruire della pensione.

Indubbiamente stiamo elaborando una legge che, estendendo a vaste categorie di lavoratori, finora escluse, il principio del diritto alla pensione, acquista un grandissimo valore sociale rappresentando un grande progresso per il nostro Paese; però, non possiamo, nel momento in cui compiamo questa opera di progresso, fissare un principio di inferiorità preconcepita nei confronti dei lavoratori che sono chiamati a beneficiare di questa legge, inferiorità consistente nell'andare in pensione rispettivamente a 60 e a 65 anni per le donne e per gli uomini, mentre per le altre categorie

tali limiti sono fissati ai 55 e ai 60 anni rispettivamente.

Ma, a parte questa differenza, che non sarebbe tollerabile perché sarebbe accolta con vivo disappunto dai lavoratori interessati, dobbiamo fare un'altra considerazione di ordine generale. Noi viviamo ora, in una epoca nella quale assistiamo a progressi prodigiosi della tecnica, della scienza applicata, che portano a ridurre le possibilità di impiego della mano d'opera e le possibilità di lavoro così che, nel mondo intero vi è una tendenza — che viene discussa soltanto nei modi e nei tempi di applicazione, non più nel suo principio, nemmeno dai datori di lavoro — a ridurre le ore e la età lavorative del lavoratore. Si tende ad abbassare l'età per l'andata in pensione dei lavoratori, ad elevare l'età scolastica, cioè l'età dell'inizio del lavoro, ad aumentare le ferie pagate, a ridurre le ore lavorative giornaliere e settimanali.

Proprio in questa epoca, in questo momento, contro questa tendenza generale della società noi eleviamo per questa categoria di lavoratori l'età di pensionamento. Questo non è giusto e persino antistorico.

PENAZZATO. Non anticipiamo, come se l'automazione già ci fosse in Italia. Ci vorranno 20 anni ancora.

DI VITTORIO. Anche nella azienda mezzadrile e nella azienda del piccolo coltivatore diretto entra la macchina; la piccola macchina, non la macchina automatica che sostituisce 50 lavoratori e ne richiede solo due, e queste piccole macchine riducono in una certa misura il fabbisogno di mano d'opera. Ciò che vale per il lavoro in generale vale anche per i coltivatori diretti e per i mezzadri. Comunque, ritengo che questa diversità di trattamento non sia né giusta né tollerabile, anche per altre considerazioni di ordine secondario. Per esempio, il salariato fisso va in pensione a 60 anni mentre il mezzadro o coltivatore diretto deve andarci a 65 anni. Perché? Ha lavorato forse di meno? Si è prodigato forse di meno? Ha consumato meno delle sue forze fisiche?

PENAZZATO. A 60 anni perderebbe il diritto di essere capoccia contrattuale.

DI VITTORIO. È una questione che dovremo esaminare perché per essere il capoccia non è necessario avere soltanto la salute, ma anche la capacità di dirigere l'azienda.

Noi vediamo dei contadini che a 65-70 anni non rinunciano a fare da capoccia e quindi non vedo perché dovrebbero essere eliminati, nè, d'altra parte, possiamo dar loro la pensione a 90 anni.

Ritengo che il piccolo privilegio concesso ai coltivatori diretti, riguardante la non rivalsa del quarto, non compensi questo aumento di 5 anni della età per la pensione. Non vedo poi ragione per la introduzione di questo nuovo principio nella nostra legislazione. È questa una categoria di lavoratori che deve essere trattata come tutte le altre.

L'altro problema, quello dei contributi, specialmente per i mezzadri, è un problema molto grosso e mi stupisce che sia stata proposta una soluzione che non ha alcuna logica ed ha, invece, un contenuto che può esser definito antisociale.

Che senso ha il fatto che, chiamando lo Stato, cioè la collettività, a contribuire al mantenimento di questa Cassa, diciamo che questo contributo dello Stato deve alleviare non solamente l'onere che grava sul lavoratore, cioè su chi è in condizioni di inferiorità economica e spesso anche nella impossibilità di sostenerlo, ma anche l'onere che grava sul proprietario? Questa è una delle prime leggi in cui lo Stato interviene per alleviare la parte di contributo che deve essere a carico del padrone.

Prima di tutto vi è una grossa questione di principio ed il collega Repossi la conosce molto bene. noi ci siamo battuti perché i contributi sociali fossero a carico dei datori di lavoro e non dei lavoratori; questo principio, sebbene intaccato in qualche punto, pure viene in generale mantenuto. Noi avremmo il diritto di chiedere che lo stesso principio venisse applicato anche in questo caso e cioè che l'intero contributo assicurativo fosse a carico del concedente e nessuna parte di esso a carico del mezzadro, poiché questo è un principio ammesso dalla nostra legislazione, invece ora andiamo ad un estremo opposto, assolutamente inconcepibile, che non so come potreste giustificare. Viene affermato il principio che il proprietario deve pagare la metà del contributo globale; poi il contributo dello Stato va a ridurre questa sua parte.

ZACCAGNINI. Relatore. Facendo l'ipotesi che in questa sede o in altra, si affermi il principio che il proprietario non ha nessun diritto di rivalsa, il contributo dello Stato, secondo logica, dovrebbe allora essere dato *brevis manu*.

DI VITTORIO. Stabilito 100 il contributo, 50 deve essere pagato dal padrone; il resto, l'altro 50, e questa è anche la proposta che era nella vostra proposta di legge, viene così diviso. lo Stato paga il 25 e il rimanente 25 per cento costituisce la rivalsa.

Io ritengo che in questa vostra proposta si nasconda una cosa ancora più grave relativamente ai contributi unificati: si vuole riaffermare indirettamente il principio della famosa società fra il proprietario ed il mezzadro, per cui tutti i carichi sono divisi a metà e qui mi spiace non sia presente l'onorevole Gui, primo firmatario di una proposta di legge nei riguardi della quale spiegò, illustrandola alla Commissione, che poiché si intendeva istituire una Cassa di Previdenza per i mezzadri non veniva risolta la questione dei contributi unificati, giacché poteva darsi che la destinazione della parte mezzadrile dei contributi venisse assegnata a questa istituzione di previdenza.

La discussione della questione venne iniziata e nella nostra Commissione si delineò un orientamento secondo il quale la grandissima maggioranza avrebbe approvato il principio che il contributo unificato è a totale carico del datore di lavoro.

Appena ebbe a delinearsi questo pericolo, assistemmo a due cose: un intervento dell'onorevole Germani, solerte presidente della Commissione agricoltura, il quale chiese che la questione fosse sottratta alla Commissione e portata in Aula (ed ognuno comprendeva che la richiesta di portare la questione in Aula equivaleva ad un rinvio di almeno uno o due anni). Conseguenza alcune decine di miliardi sono state sottratte ai mezzadri a favore dei proprietari. Alla nuova legislatura la questione è stata ripresa ed era in discussione in Commissioni riunite, quando è intervenuta la proposta Gui-Zaccagnini tendente a non risolvere la questione dei contributi unificati, se non in relazione alla legge per la istituzione della pensione a favore dei mezzadri.

È stata così bloccata, ancora una volta, la legge per i contributi unificati e così, grazie alla solerzia dell'onorevole Germani e dei presentatori della legge citata, i mezzadri continuano a pagare la loro parte di contributi unificati; e per di più si parla ora di un contributo dello Stato di cui dovrebbero beneficiare tanto il proprietario quanto i mezzadri perché, dato che sono una società, sono eguali, sono ricchi tutti e due.

Lo scopo della legge Gui-Zaccagnini è stato quello di impedire l'applicazione della proposta di legge Pastore e della proposta di legge Di Vittorio.

Ora, con l'articolo 7 riferito all'articolo 6 non soltanto non risolviamo, come eravamo decisi in grande maggioranza a risolvere in questa Commissione, il problema di liberare

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 1957

i mezzadri dal pagamento del contributo unificato, ma indirettamente riaffermiamo il principio della eguaglianza del proprietario e del mezzadro nel pagamento del contributo. Non eguaglianza economica, badate, ma eguaglianza soltanto nel pagamento dei contributi. Ribadiamo, quindi, un principio di ingiustizia, lasciamo insoluto il problema e lo aggraviamo con l'applicazione di questa legge.

Vorrei invitare cordialmente i colleghi degli altri gruppi della Camera, e specialmente della democrazia cristiana, a riflettere su tale questione che è questione estremamente grave ed estremamente importante.

Riteniamo abbiate il dovere di mantenere gli impegni assunti che sono: 1°) quello di risolvere la questione dei contributi unificati, volta a liberare il mezzadro dal pagamento di parte dei contributi stessi; 2°) far sì che, se per la istituzione della pensione vi è un contributo dello Stato, questo contributo debba servire non a alleviare la parte del contributo dovuto dal proprietario — poiché questa sarebbe la prima volta che lo Stato filantropicamente interviene per alleviare il peso dei proprietari, col pretesto di alleviarne uno anche dei lavoratori — ma la parte del contributo dovuto dal lavoratore.

Ritengo che su questo punto sia necessario riflettere perché su di esso non potremo mai trovarci d'accordo ed allora, invece di

risolvere con la necessaria rapidità questo problema, dovremmo portarlo in aula.

PRESIDENTE. La questione dei contributi unificati è stata affrontata anche nella prima seduta in cui abbiamo iniziato la discussione delle presenti cinque proposte di legge e non fu presa alcuna decisione in merito perché una parte degli argomenti era assegnata a due Commissioni e un'altra alla nostra.

Per non ritardare la discussione noi abbiamo separato questo argomento relativo alla previdenza, allo scopo di potere almeno su di esso giungere a una conclusione.

Questo ho voluto dire da un punto di vista procedurale, comunque vorrei pregare i colleghi che desiderano ancora intervenire nella discussione generale di volermelo segnalare, come vorrei pregare di presentare gli eventuali emendamenti in modo da provvedere alla loro stampa. Data l'ora tarda, rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 11,30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI